

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione

Parte Seconda - Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Art. 87 Attribuzioni del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [61 ss.].

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [71].

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti [73, 132, 138].

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [75].

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [80].

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [78].

Presiede il Consiglio superiore della magistratura [104].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.